

Il Ruolo dell'armatore/datore di lavoro in materia di sicurezza

Prendo spunto da un interessante articolo dal titolo *“Sicurezza sul lavoro: se non ci crede il capo, non ci crede nessuno”* dell'avv. Nicola Madaghiele, pubblicato su Punto Sicuro, per parlare del ruolo trainante dell'armatore /datore di lavoro nella costruzione della salute e sicurezza a bordo delle unità da pesca.

E' vero purtroppo, come sostiene l'avv. Madaghiele, che *“troppo spesso la sicurezza in azienda viene vista solo come un obbligo di legge noioso e costoso”*, un mettere a posto le carte utile solo per evitare multe e sanzioni. Questa visione purtroppo è ancora pericolosamente presente anche nel nostro settore e quindi deve essere in ogni modo superata con la diffusione di una vera cultura della sicurezza aziendale, in cui tutti, a cominciare dal datore di lavoro, partecipano attivamente alla costruzione di un sistema di prevenzione e protezione efficiente ed efficace e di un ambiente di lavoro salutare.

In questo necessario cambio di paradigma diventa fondamentale, quindi, la figura del datore di lavoro che deve necessariamente essere il vero **motore della prevenzione, il promotore e artefice della salute e sicurezza a bordo delle unità da pesca.**

Come giustamente si afferma nell'articolo in premessa citato: *“se il titolare dà il buon esempio, e investe sulla salute dei lavoratori con convinzione, tutta l'azienda lo segue a ruota e gli infortuni calano sul serio. Al contrario, se il capo è il primo a ignorare le regole per privilegiare gli aspetti produttivi, la sicurezza rimarrà solo un pezzo di carta inutile”*. *L'esempio del datore di lavoro è quindi fondamentale perché : “se non ci crede il capo, non ci crede nessuno”*.

Queste non sono solo affermazioni di principio atteso che il ruolo trainante del datore di lavoro è disegnato dalla stessa normativa in materia di salute e sicurezza. Basta a riguardo fare riferimento al disposto degli artt. 15, 17 e 18 del DL.gs 81/2008 e, per quanto più direttamente interessa il nostro settore, agli artt. 5 e 6 del DL.gs 271/99, nonché all'art. 5 del DL.gs 298/99.

Le articolate competenze e funzioni del datore di lavoro, gli obblighi con le connesse responsabilità tracciate dalle succitate disposizioni sostanziano la funzione primaria dell'armatore in materia di salute e sicurezza, tanto che anche laddove il datore di lavoro si avvalga delle deleghe di funzioni, nei casi ammessi dalla legge, rimane comunque destinatario dell'obbligo di vigilare sul corretto espletamento delle funzioni delegate.

Nel nostro settore, caratterizzato in prevalenza da situazioni nelle quali l'armatore è regolarmente imbarcato a bordo, spesso con funzioni di comandante e partecipa, quindi, direttamente e quotidianamente alle operazioni di navigazione e di pesca, non può negarsi che diventa ancora più evidente il suo ruolo di promotore, di artefice della sicurezza, insomma di esempio da seguire, perché il suo comportamento a bordo, il suo esempio, la sua convinzione nell'affrontare e gestire

responsabilmente le articolate problematiche della salute e sicurezza diventano fondamentali per motivare e responsabilizzare tutti gli operatori di bordo.

Conosciamo bene le difficoltà che le piccole ed in particolare le micro imprese, come le nostre, incontrano nel conformarsi alle disposizioni e prescrizioni della normativa in materia di salute e sicurezza.

Nel nostro settore, in particolare, l'armatore, quale datore di lavoro, spesso non ha un bagaglio professionale adeguato, ha difficoltà economiche ormai strutturali, con un assetto organizzativo aziendale deficitario ma soprattutto non ha le competenze necessarie ad assicurare la conformità alle norme di sicurezza e quindi ad interpretare al meglio il suo ruolo di artefice della sicurezza.

Bene ha fatto il legislatore a colmare un pericoloso vuoto normativo ed a porre a carico del datore di lavoro l'obbligo della sua formazione (l'articolo 37 del DL.gs 81/2008, come modificato e integrato con legge 17 dicembre 2021, al comma 7, infatti, dispone: ***“Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2, secondo periodo.***

Il nuovo Accordo Stato Regioni ha puntualmente dato esecuzione al nuovo disposto normativo disegnando le modalità, la durata, i contenuti formativi e gli obiettivi della formazione del datore di lavoro. Come precisato nel nuovo Accordo attraverso il percorso formativo il datore di lavoro deve essere messo in grado di svolgere le funzioni a lui attribuite dalla normativa, in modo da acquisire la consapevolezza piena delle azioni conseguenti alle sue responsabilità di ruolo primario da assumere in materia di salute e sicurezza. In particolare il corso di formazione deve *fornire ai datori di lavoro-discenti competenze organizzative, gestionali e giuridiche per gestire il processo della salute e sicurezza sul posto di lavoro, nell'ottica del superamento di una visione formale della materia a favore di una visione sostanziale orientata alla prevenzione e alla protezione della salute dei lavoratori.*

Si è finalmente compreso che il datore di lavoro, specie di una micro impresa, non è di per se stesso un tuttologo in materia di sicurezza ma deve essere messo in grado di svolgere il suo ruolo di promotore della sicurezza, assumendosi le responsabilità relative. La formazione quindi deve consentirgli di acquisire quelle competenze organizzative, gestionali e giuridiche necessarie per poter gestire nel miglior modo possibile il complesso processo della salute e sicurezza.

L'armatore datore di lavoro, formato e quindi fornito delle competenze necessarie a gestire l'articolato e complesso processo della salute e sicurezza a bordo delle unità da pesca non può però limitarsi a conformarsi formalmente alle prescrizioni normative in materia di sicurezza (a quella che si chiama conformità legale); deve avere una visione più ampia, superando una visione burocratica

della sicurezza e quindi guardando alla realtà di bordo, agli aspetti sostanziali e concreti della sicurezza che di seguito possiamo sintetizzare:

- In primis la corretta e completa valutazione dei rischi,
- la predisposizione di un sistema di prevenzione e protezione adeguato,
- mettere in sicurezza le operazioni di bordo,
- controllare i comportamenti dei marittimi imbarcati,
- verificare il corretto uso delle dotazioni individuali e collettive di sicurezza,
- il corretto utilizzo delle attrezzature di bordo,
- programmare tutto quanto è necessario per mettere in sicurezza l'imbarcazione,
- formare e soprattutto addestrare il personale imbarcato,
- programmare una vigilanza sanitaria adeguata,
- programmare interventi strutturali e infrastrutturali migliorativi sul piano della sicurezza.

Se fa tutto questo con consapevolezza e responsabilità, se ascolta e coinvolge il personale, motivandolo, se lui per primo crede nella sicurezza, se, quale operatore di bordo, segue le procedure di sicurezza, usa i dispositivi individuali di prevenzione e protezione, insomma dà il buon esempio, allora per certo sarà capace di creare una azienda in cui si respira aria di sicurezza, in cui tutti partecipano responsabilmente, coscientemente e con convinzione alla costruzione della salute e sicurezza a bordo.

Pure in un contesto difficile come quello che il nostro settore sta attraversando l'armatore quale datore di lavoro non può e non deve privilegiare l'aspetto produttivo magari a discapito della sicurezza, e soprattutto non può e non deve considerare la sicurezza un costo infruttuoso, magari da contenere per fare economia. La domanda da porsi non è *"Quanto mi costa fare la sicurezza"* ma piuttosto *"Quanto mi costerebbe un grave infortunio"* sul piano delle responsabilità penali e sul piano civilistico/finanziario.

dott. Giuseppe Gesmundo
coordinatore gruppo di lavoro SICURPESCA